

Discernimento e Diritto canonico alla luce del M.E.G.

1. NOTE PRELIMINARI

Prima di addentrarsi nella trattazione diretta del tema in chiave lonergiana pare utile interrogarsi circa la “natura” del discernimento per verificare, innanzitutto, se si tratti di un “trascendentale” oppure no e, nel caso, qual genere di *trascendentale*, nella consapevolezza che il suo porsi a livello *ontico* (l’essere) oppure *deontico* (il dover essere) genererebbe considerevoli differenze, soprattutto per il Diritto.

Va inoltre considerata con attenzione non tanto la polisemia del termine (affatto ridotta) quanto piuttosto la polifunzionalità dei suoi diversi utilizzi nei differenti ambiti d’impiego.

Per intenderci:

1) in ambito giuridico:

a) un “*decretum*” è il risultato operativo di un discernimento che giunge ad imporre una decisione;

b) la “discrezione” o anche la “discrezionalità” sono attività giuridicamente pertinenti allo stesso dominio estensionale di “discernimento”; tutto fa riferimento ad un “*decernere*”.

2) Non di meno: il “discernimento degli spiriti” di referenza ignaziana è un’attività di stretta natura spirituale che riguarda aree ed attività ben specifiche della vita spirituale, quelle connesse alle proprie sensazioni e sentimenti (gli “spiriti”, appunto, che Ignazio chiama “consolazioni” o “desolazioni”, ecc.).

Basti questo per assumere consapevolezza della problematicità del tema ed intraprendere un’adeguata “osservazione”.

2. PROSPETTIVA METODOLOGICA

Dal punto di vista del M.E.G. il discernimento va collocato al di fuori dei trascendentali propriamente detti e non pare rintracciabile in modo autonomo (come dimostrano gli Indici analitici sia di *Insight* che di *Method*), esso dev’essere invece ricondotto alla terza tappa del Metodo stesso: il giudizio. È infatti all’interno del giudizio che occorre discernere, al fine di scegliere il “corso d’azione” da realizzare (*Il Metodo*, p. 69). Sebbene Lonergan non usi il termine discernimento, esso risulta di fatto presente nel concetto e nella dinamica dei *giudizi di valore comparativi* (*Il Metodo*, p. 67-68): quelli, cioè, in cui si tratta di affermare o negare l’essere oppure no “migliore” di un bene rispetto ad altri beni (affermati dai giudizi di valore semplici).

Proprio in quest’ottica va rilevato che la giusta collocazione del discernimento non è – come sembra apparire a prima vista nella letteratura ecclesiale si questi anni – a livello di decisione (operativa) finale ma di *giudizio previo* alla decisione stessa (osservazione, comprensione, giudizio, decisione). Non si fa discernimento per agire ma per individuare possibili “corsi d’azione” valutandone l’ottimalità. La decisione, con le sue responsabilità, si pone ad un altro livello, successivo (e non sempre viene presa da chi ha fatto il c.d. discernimento).

Restando in ambito espressamente metodologico, può essere utile il ricordare che, di per sé, *decernere* significa “selezionare scartando” (*cerno + de*), cioè: setacciare, applicare un filtro... diverso da *eligere*, che significa invece

“estrarre” uno tra molti (= elezione). Per questo il discernimento non costituisce la scelta operativa finale: la “decisione” propriamente detta, ma un’attività intermedia finalizzata al “giudizio” (3° fase del metodo), a partire dal quale – poi – si deciderà (4° fase). In questo modo il discernimento *crea l’orizzonte* adeguato di giudizio selezionando soltanto ciò che merita di essere successivamente preso in considerazione. Trattandosi tuttavia di un “filtro” da applicare alla realtà è necessario tener presente che ciò può effettuarsi solo utilizzando “strumenti”... Strumenti che Lonergan individua principalmente nella *conoscenza* (d’altra parte: il *migliore* non è il *preferito*). Mentre, infatti, *optare* può esser fatto anche alla cieca o a gusto/sentimento/ispirazione (= *ex nihilo*), *discernere*, no! È la conoscenza, infatti, a fornire i criteri, le misure, che fanno ritenere una cosa “migliore” di un’altra. Per questo, secondo Lonergan, il giudizio di valore presuppone la *conoscenza* (*Il Metodo*, p. 68): «la conoscenza della vita umana, delle possibilità umane prossime e remote, delle conseguenze probabili dei corsi d’azione progettati» (*Il Metodo*, p. 68-69), almeno a livello *deontico*.

Detto in altri termini, sempre metodologici: 1) il discernimento è un’attività *multipla* e non singola, *intermedia* e non terminativa, *non conclude* ma prepara. 2) Si tratta di un’attività “per classi” e non “per elementi”. Col discernimento si creano classi da classi, non elementi da classe... un po’ come le primarie rispetto ad una elezione o le qualifiche rispetto ad una gara.

Di fatto l’espressione – abusata – “discernere i segni dei tempi” indica proprio questa dinamica di riconoscimento: che cosa, cioè, sia “segno” che Dio manifesta nel e per il nostro tempo (che cosa costituisca una opportunità e che cosa invece un pericolo)... Anche la corretta formula ignaziana indicava un’attività da svolgere su “classi” di emozioni e sentimenti per individuare poi la volontà di Dio: una volontà decisa comunque dal Superiore al termine del discernimento!

Riferendosi a Lonergan si potrebbe dire che il discernimento opera per *intelligenza* e non per *riflessione* (*Insight*, 365-366): è attraverso domande per intelligenza (quelle che «non possono essere affrontate rispondendo sì o no») che si crea ed applica il filtro che permette di selezionare una classe più ristretta da classi più ampie; sarà poi con domande per riflessione (quelle che «possono essere affrontate rispondendo sì o no») che si esprimerà il giudizio che prepara la decisione finale.

3. PROSPETTIVA CANONISTICA

Dal punto di vista del Diritto canonico va osservato, innanzitutto, che il discernimento non costituisce né una novità, né un’attività straordinaria, come potrebbe apparire, invece, leggendo un certo tipo di testi che contrappongono la norma generale al caso particolare.

Bisogna invece affermare l’esatto contrario: il *discernimento corrisponde* alla natura stessa del Diritto canonico. La cosa è facile da capire ed accettare se si prende atto che il Diritto canonico si basa sul “*kanon*”: la misura, la regola, anziché sul “*nomos*”: la norma, l’imperativo. Siamo innanzi alla mai ammessa inconciliabilità di principio di Suárez e Kant con Tommaso: si tratta di *ratio* e non di *voluntas*, di natura delle cose e non di decisione a loro riguardo! Nel Diritto canonico è la *veritas* che fa la differenza non l’*auctoritas*.

In questa prospettiva ciò che chiamiamo Diritto canonico è semplicemente un insieme di *regole* che la Chiesa si è data nel tempo proprio come ‘filtro’, come criterio, per discernere nella concretezza delle situazioni, rispetto alla loro compatibilità o doverosità nei confronti del Vangelo e della corretta vita ecclesiale. Va assunto con chiarezza e senza esitazioni che, al di là delle scorrettezze linguistiche ormai in-evitabili ed in-evitate, il Diritto canonico non è Legge e non è Norma, ma solo *regola*! Una regola che, come tutte le regole, serve a discernere, a dividere la realtà deontica in classi di condotte ammesse o non ammesse, sollecitate o vietate. Non avrei nessuna remora ad affermare che le Norme canoniche, in realtà, sono soltanto “criteri”.

Non ha alcun senso, in questa prospettiva, parlare di Norme generali, astratte, e di situazioni particolari che ne costituirebbero “casi” concreti, spesso difformi e, pertanto, non assoggettabili alla Norma stessa: se, infatti, la regola non è norma, essa stessa non è “astratta”, ma solo “generale”, e le singole situazioni non ne sono “casi” ma ambiti di applicazione. Di fatto – da parte dei più – non si vede oggi che la *norma* opera in modo *deduttivo* e sistematico, come una geometria, mentre la *regola* opera in modo *induttivo* e sistemico. La disapplicazione della norma, di per sé, non dilaga, quella della regola sì. La norma non applicata costituisce una c.d. eccezione che come tale si vuole che “confermi” la norma stessa; la regola non applicata, invece, crea il c.d. *precedente*: cavallo di Troia per il cambiamento della regola stessa.

La questione è di tutto interesse soprattutto nella dialettica, spesso fittizia, che si tende ad instaurare tra generale e particolare: una dialettica che finisce ben presto per annullare la regola generale (quasi che possano esistere anche altre regole che non siano generali!) non solo rendendola assolutamente vana ma, molto maggiormente, delegittimandola radicalmente nei suoi stessi contenuti e presupposti.

Un attento sguardo lonergiano inoltre, in termini di regole non generali, pone questioni di primissimo ordine sia a livello epistemologico, poiché impedirebbe la stessa conoscenza (secondo la massima scolastica che “*de singulis non est scientia*”), sia a livello deontico, poiché salterebbe completamente il concetto stesso di regola di condotta.

La regola è sempre un generale che va applicato al particolare, per sua stessa definizione! Non solo: la regola, proprio in quanto criterio di selezione, “pretende” proprio di avere questa funzione generale... Ed ha senso solo per questo! Radicalmente diversa è la Norma che, in quanto *voluntas*, può essere sia generale che singolare, per tutti o solo per qualcuno (com’è un Precetto o una Ingiunzione)... La regola, poiché basata sulla *verità* anziché sulla volontà, non potrebbe subire tale doppia articolazione: generale o particolare, si correrebbe, infatti, il rischio di una “doppia” verità.

Proprio la generalità e non l’astrattezza della regola canonica ha permesso alla Chiesa di fare uso anche abbondante di un dispositivo giuridico tutto particolare com’è la Dispensa, vista come *relaxatio Legis*. Il dinamismo della Dispensa è interessantissimo da questo punto di vista: anziché dire che il caso specifico non ricade sotto la norma, che è sempre astratta e quindi vana ed inutile, si dice che il caso è tra quelli già ragionevolmente *esclusi dalla regola*, ma che innanzi ad elementi circostanziali di particolare valore o significato (la c.d. giusta causa) si può legittimare una condotta diversa (anche contraria) alla regola stessa. L’esempio di maggior evidenza è quello degli Impedimenti matrimoniali (matrimonio zio-nipote; ratto).

d. Paolo Gherri